



Importante vittoria di Confartigianato

## Sì all'elenco unico dei restauratori di Beni Culturali

L'imprenditore forlivese Nicola Crispino, titolare dell'Ottagono, a gennaio 2021 è stato nominato componente del Consiglio nazionale di Confartigianato Restauro. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, Confartigianato non ha smesso di confrontarsi con il Governo per conseguire un importante traguardo. Spiega infatti l'imprenditore che "grazie all'impegno della Confederazione nell'annosa battaglia sull'elenco unico dei Restauratori di Beni Culturali, finalmente è stato ottenuto un grande riconoscimento giuridico grazie alla sentenza del Tar del Lazio (Sentenza n. 1568/2021), che si è espresso in favore degli operatori del settore. Il giudice, esprimendosi contro la richiesta di un'altra Associazione che chiedeva la creazione di più elenchi dei Restauratori di Beni Culturali in base al titolo di formazione, ha confermato che in Italia esiste un'unica figura di Restauratore di Beni Culturali così come già riconosciuta anche

dal Ministero dei Beni culturali e che tutti coloro che vi sono iscritti hanno gli stessi privilegi di legge. Rigettando tali richieste, la sentenza apre, quindi, alla prossima pubblicazione dell'atteso elenco unico." Per l'imprenditore "un unico elenco dei Restauratori di beni culturali abilitati a effettuare lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura risolverà la confusione creatasi con la permanenza di differenti modalità di riconoscimento. Nell'elenco unico gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza e non anche, come pretendeva l'Associazione ricorrente, in funzione del titolo della rispettiva qualifica".

Confartigianato esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito frutto dell'impegno della Confederazione su un tema tanto spinoso quanto vitale per molte imprese del restauro.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Martedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Mercoledì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Giovedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Venerdì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Sabato</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 12</b>

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è  
0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b> I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b> Assunzione under 36, Indicazioni Inps	da pag. 5
<b>Credito:</b> La convenzione di tesoreria	da pag. 6
<b>Energia:</b> Le opportunità per le aziende che scelgono lo sportello Energia di Confartigianato	da pag. 7
<b>Categorie e Mercato:</b> Tutti gli aggiornamenti per odontotecnici e per le imprese del comparto moda	da pag. 8

## IL REGIME PREMIALE ISA 2020

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, 26 aprile 2021, Prot. n. 103206/2021 sono stati resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, con le modalità e alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

Il provvedimento in argomento prevede, anche per quest'anno, al fine di consentire l'accesso al premiale anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio (biennio 2019-2020), di estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del decreto citato, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

In particolare, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2021;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2020.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

I sopra citati benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Le soglie di esonero sopra indicate come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Pertanto, per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di imposta sul valore aggiunto, la soglia relativa all'imposta maturata nell'annualità 2021 e quella relativa all'imposta maturata nei primi tre trimestri dell'anno 2022, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.

Si tratta di crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell'anno, considerato quanto disposto dall'articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Infine, le soglie di esonero sopra indicate, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto.

L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (L. 23/12/1994, n. 724, art.30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2, D.L. n. 138/2011), è riconosciuta per il periodo d'imposta 2020:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/21972), è riconosciuta per il periodo d'imposta 2020:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

I termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43, co.1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al periodo d'imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

- ➔ applicano, per entrambe le categorie reddituali,

i relativi ISA, laddove previsti;

- ➔ il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

## **NON TASSABILITÀ DEI SUSSIDI EROGATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19**

Con diverse risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate definisce il perimetro applicativo della norma di esenzione delle indennità COVID-19 contenuta nel D.L. "Ristori".

Come noto, l'articolo 10-bis, D.L. 137/2020 (cd "Ristori"), prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto derogare al principio generale secondo cui costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità percepite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, c. 2, TUIR). La grave situazione economica causata dall'emergenza COVID-19, ha giustificato la non tassabilità dei contributi di qualunque natura erogati da chiunque in via eccezionale a seguito della pandemia, indipendentemente dalla modalità di fruizione, a favore di soggetti esercenti impresa, arte o professione e lavoratori autonomi.

Con alcune risposte ad interpello, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti che individuano il perimetro della "non rilevanza fiscale" stabilita dal già menzionato articolo.

In particolare, l'esenzione è riconosciuta (risposta ad interpello n. 273 del 23 aprile 2021) sia ai sussidi erogati ai lavoratori autonomi professionali, sia ai lavoratori autonomi "generici" che svolgono l'attività senza vincolo di subordinazione, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale. Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto esenti i sussidi

erogati dalla Regione, a seguito della pandemia, nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati; diversamente, sono tassati i sussidi erogati ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinatori e continuativi/lavoratori a progetto). Il rapporto di parasubordinazione, infatti, genera reddito di lavoro autonomo solo nell'ipotesi in cui la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, c.1, TUIR, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Con altra risposta (interpello 272 del 23 aprile 2021), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la non rilevanza fiscale dei sussidi erogati da un ente previdenziale obbligatorio a favore di professionisti, titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti, che svolgono comunque l'attività autonoma o libero professionale. Il sussidio, erogato una-tantum, è stato riconosciuto da tali enti previdenziali a favore di soggetti che non hanno potuto accedere agli indennizzi COVID-19 (di cui all'art. 44 D.L. 18/2020) in quanto tale disposizione ne prevedeva l'esclusione per i professionisti titolari di pensione diretta (interpello 272/2021). Pertanto, stante comunque l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo da parte dei beneficiari (pensionati), la misura eccezionalmente deliberata per la pandemia dall'ente previdenziale è esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Anche gli indennizzi COVID-19 riconosciuti da un ente pubblico economico a lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza, sono stati riconosciuti esenti da tassazione (risposta 173/2021). Analoga esenzione per i contributi erogati dal Ministero delle politiche agricoli, alimentari e forestali riconosciuti al settore pesca ed acquacoltura (risposta ad interpello 180/2021).

L'ente (Regione, ente previdenziale obbligatorio, etc.) in sede di erogazione del beneficio economico, sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF solo nelle ipotesi in cui il sussidio non rientri nell'esenzione di cui al citato articolo 10-bis. Diversamente, qualora la ritenuta a titolo di acconto sia stata applicata, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti: nella risposta 173/2021, in particolare, è stato chiarito che l'importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24.

## La fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione è comunque emessa

Stanno emergendo richieste di chiarimento sul corretto comportamento da adottare a fronte del rifiuto della fattura elettronica emessa dal cedente/fornitore nei confronti della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, ha definitivamente chiarito che ai fini dell'emissione non rileva l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55 (in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della FE da applicarsi amministrazioni pubbliche), «la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Il rifiuto della FE da parte della Pubblica Amministrazione è stato regolamentato dal DM 24 agosto 2020, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020), che ha previsto i casi tassativi per i quali il rifiuto può essere apposto. Inoltre, il rifiuto è comunicato al cedente/prestatore tramite SDI: infatti, l'allegato B al DM n. 55 del 3 aprile 2013 stabilisce che «SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica».

Pertanto, la fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio, anche se rifiutata dall'Ente destinatario (per i motivi tassativamente previsti), si considera validamente emessa. Conseguentemente, l'emittente dovrà procedere con l'emissione di una nota di credito prima di rimettere nuovamente la fattura.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

## **ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36**

L'Inps, con la circolare n. 56 del 12/04/2021, fornisce i primi chiarimenti in merito all'esonero contributivo previsto dalla Legge 178/2020 articolo 1 commi da 10 a 15.

L'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o con trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Non rientrano nel campo di applicazione della norma, seppur stipulati a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, il lavoro intermittente e il personale con qualifica dirigenziale. L'esonero invece spetta in caso di somministrazione a tempo indeterminato.

Ancora, non rientrano nel campo di applicazione dell'esonero i rapporti con soggetti mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato (resta valido quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 con sgravio pari al 50% per massimo 12 mesi) e l'assunzione di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (resta valido quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 con sgravio pari al 100% per massimo 36 mesi e massimo 3.000 Euro annui).

Lo sgravio è pari al 100% dei contributi per un massimo di 36 mesi e di Euro 6.000,00 annui.

L'applicazione del beneficio in oggetto è subordinato all'approvazione da parte della commissione europea pertanto non è ancora applicabile.

## **PROROGA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA SMART WORKING**

In data 22/04/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 52 che è entrato in vigore il 23/04/2021. Il decreto prevede la proroga dello stato di emergenza al 31/07/2021 e di conseguenza anche la proroga della modalità di comunicazione dello smart working semplificata **fino al 31/07/2021**.

**Lo smart working con la procedura semplificata** è stato previsto dal governo con il lockdown a inizio emergenza Covid un anno fa e fino al 30 aprile 2021 come stabilito dal decreto Milleproroghe convertito nella legge n.51 del 1° marzo 2021. Ora la proroga arriva fino al 31 luglio 2021.

Lo smart working semplificato non prevede un accordo a monte tra datore di lavoro e dipendente. La procedura semplificata per l'accesso allo smart working è stata introdotta in deroga a quanto previsto dalla legge n.81/2017.

## **ULTERIORE PROROGA ALLA SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI IN BUSTA PAGA - COMUNICATO STAMPA DEL MEF**

In data 30/04/2021, il Ministero dell'Economia e della Finanza ha pubblicato un comunicato stampa dove proroga la sospensione dei pignoramenti in busta paga, in scadenza il giorno stesso, al 31/05/2021.

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI MAGGIO 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,400 = <b>3,861%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,811%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,211%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

**Unicredit**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,761%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,861%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,361%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,8613%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

**Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,211%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

**Monte dei Paschi di Siena**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,761%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>6,961%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,861%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,361%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,261%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,361%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

## **RISPARMIO ONERI IN BOLLETTA PER LE ATTIVITÀ DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2021**

L'articolo 6 del DL Sostegni destina 600 milioni di euro al fine di consentire che Arera disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e oneri generali di sistema” per il periodo decorrente dal 1 Aprile al 30 giugno 2021. Per effetto della presente disposizione Arera rideterminerà in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: “sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo.” Per le imprese a cui è destinata la misura del DL Sostegni non c'è alcun riferimento a codici Ateco.

***Fabiola Foschi***

***ffoschi@confartigianato.fo.it***

## Moda

### Confartigianato sollecita a Governo e Parlamento misure ad hoc per le imprese del settore

È stato realizzato un incontro tra la Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e l'On. Benedetta Fiorini, Segretario della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, con il Presidente di Confartigianato Moda, Fabio Pietrella e il Responsabile nazionale Guido Radoani; il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi e il Segretario Generale, Massimo Torti; il Presidente di Cna Federmoda, Marco Landi e il Responsabile nazionale Antonio Franceschini. Dal confronto sono emerse le linee guida per la sopravvivenza della filiera della moda e delle imprese tanto manifatturiere quanto commerciali del tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori. Tutti i rappresentanti delle categorie artigiane e commerciali intervenuti all'incontro, hanno manifestato il forte disagio economico e psicologico che non è stato per nulla superato dal Decreto Sostegni e, anzi, si è acuito con il prolungamento del lockdown. È emersa la necessità di un deciso cambio di paradigma ed di una nuova strategia per salvare le imprese, il tessuto economico e l'occupazione nella filiera di settore di cui le tre Associazioni intendono farsi da traino per rilanciare il sistema moda nazionale e le eccellenze del Made in Italy. Tra i vari temi discussi è stata chiesta la riapertura immediata dei negozi di moda in fascia rossa, come già avviene in altre parti d'Europa, su appuntamento oppure trovando soluzioni come l'articolazione in diverse fasce orarie o permettendo l'ingresso ad una sola persona alla volta o dal lunedì al venerdì, sempre osservando le linee guida per i negozi al dettaglio e il Protocollo di sicurezza. Anche il credito d'imposta sui canoni di locazione degli esercizi commerciali prevista nella legge di conversione del DL Ristori è una richiesta che va riproposta per le aziende della moda che sono state costrette alla chiusura in fascia rossa, almeno per i primi quattro mesi del 2021. Sul fronte degli indennizzi è stata sollevata la questione della selettività e della scarsità delle risorse per le imprese della moda. Si è evidenziata l'esigenza della riproposizione dell'emendamento sull'estensione alla filiera della moda (anche commercio al dettaglio) del credito d'imposta sulle eccedenze di magazzino ex art. 48 bis del DL Rilancio. Sulla se-

lettività degli ultimi sostegni, è stato evidenziato il problema della soglia minima del 30% della perdita di fatturato per l'accesso ai contributi. Soglia estremamente penalizzante per un settore che – a differenza delle altre attività – ha arginato le perdite di fatturato facendo ampio ricorso a sconti, promozioni e saldi che hanno sì abbassato le perdite, ma eliminato pesantemente i margini che permettono ad un'impresa di stare sul mercato.

A sostegno e stimolo della domanda interna di prodotti della moda, è stata messa sul tavolo la proposta di introduzione di un'aliquota agevolata temporanea del 10% e di detrazioni fiscali dedicate al consumo sulla scia di quanto messo in campo nei settori edilizia ed automobili (ecobonus) e mobile/arredo (bonus mobili). L'incontro ha riguardato inoltre formule di rilancio del settore moda con interventi di innovazione sul PNRR con particolare riferimento ai giovani e alla occupazione a forte prevalenza femminile, al sostegno e rilancio delle fiere di settore italiane e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali che il settore moda storicamente rappresenta nei più importanti distretti produttivi del territorio nazionale. "Registriamo positivamente un approccio politico più sensibile al nostro settore, dopo più di un anno di latitanza" evidenzia il Presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella, precisando che "l'esistenza stessa di un comparto che rappresenta economicamente, socialmente e culturalmente il nostro Paese nel mondo ha urgentissima necessità di misure ad hoc che abbiamo messo sul tavolo." Il clima di fiducia è corroborato dalle parole della Sottosegretario Borgonzoni: "Per la prima volta il Ministero della Cultura attiverà dei bandi per le imprese creative del settore Moda e, grazie al Ministro Giancarlo Giorgetti, si parla del settore quale filiera. Stiamo lavorando anche all'istituzione di un tavolo che comprenda tutti gli attori del settore, per individuare gli strumenti più adatti a tutelare e valorizzare questa nostra grande eccellenza". Conclude l'On. Fiorini: "La moda è un asset strategico dell'economia italiana e deve trovare sempre più centralità nell'agenda del Governo. Investire in questo settore e nella filiera, significa investire nel Paese. Non possiamo permetterci di perdere ulteriori posti di lavoro, mettere a rischio tante piccole e medie aziende, ora più che mai nel mirino di fondi stranieri, e perdere quelle figure professionali uniche che costituiscono il pilastro di tanti mestieri specializzati, tradizioni, eccellenze che rappresentano il know-how italiano e il Made in Italy nel mondo".



# Odontotecnici

## Nuovo Regolamento comunitario

Nuova normativa per gli odontotecnici, dal prossimo 26 maggio entrerà in vigore il Regolamento comunitario 2017/745 andando a sostituire completamente la Direttiva 93/42, applicata in Italia secondo le disposizioni contenute nel decreto 46/1997. “Il nuovo regolamento è molto più vasto e articolato rispetto alla norma precedente e pone in capo agli odontotecnici una serie di adempimenti che derivano dal ruolo e dalle competenze attribuiti ai fabbricanti di dispositivi medici su misura, con particolare riferimento ad alcuni passaggi già previsti dalla precedente Direttiva ma che, per effetto del nuovo Regolamento, devono essere messi in atto attraverso un vero e proprio sistema di gestione del laboratorio.” Come chiariscono i vertici di Confartigianato Forlì “il regolamento prevede che il dispositivo medico su misura debba soddisfare i requisiti generali di sicurezza e prestazione tenuto conto della sua destinazione d’uso. Importante evidenziare che i concetti di sicurezza e prestazione non sono statici perché la norma fa ora esplicito riferimento allo stato dell’arte generalmente ricono-

sciuto innescando così un circuito secondo il quale il fabbricante deve continuare a garantire dispositivi sicuri in ragione anche dell’evoluzione tecnica e tecnologica dei materiali e lavorazioni.” Diviene quindi fondamentale la valutazione clinica, ovvero quel processo sistematico e programmato atto a produrre, raccogliere, analizzare e valutare in maniera continuativa i dati clinici relativi a un dispositivo per verificarne la sicurezza e le prestazioni, benefici clinici compresi, quando è utilizzato secondo la destinazione d’uso prevista dal fabbricante. Data la complessità della nuova normativa e della sua applicazione, Confartigianato Odontotecnici ha realizzato un supporto alla corretta applicazione del Regolamento, una guida utile al laboratorio al fine di adempiere agli obblighi previsti, corredata da video veri e propri piccoli percorsi di e-learning che guidano l’imprenditore alla costruzione in autonomia delle proprie procedure e documenti.

**Fabiola Foschi**

**[ffoschi@confartigianato.fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato.fo.it)**